

Ordinanza del Sindaco

n. 279 del 11/12/2023

Oggetto: Ordinanza Sindacale per trappolamento cinghiali in area urbana attraverso attuazione del Progetto approvato con D.G. 341/2023

IL SINDACO

PREMESSO e RICHIAMATO che:

- si sono susseguiti episodi reiterati di avvistamento di cinghiali in determinate e specifiche zone dell'area urbana di Ancona, che hanno comportato la necessità di attuare misure di contenimento per la salvaguardia della pubblica incolumità nel seguente mese di maggio;
- l'Ordinanza Dirigenziale della Direzione Ambiente Verde Pubblico n. 7/2023 avente ad oggetto "Adozione, in via straordinaria ed eccezionale, di una misura di contenimento della fauna selvatica, a tutela della pubblica incolumità, all'interno del Parco Urbano "Cittadella", che qui si intende integralmente richiamata e ai cui contenuti si rinvia, con la quale si disponeva di procedere alla cattura dell'esemplare di cui trattasi;

PRESO ATTO:

- della chiusura del procedimento "misura di contenimento" di cui al punto precedente, Prot. N. 0112237/2023;
- del perdurare della criticità costituita dalla presenza di esemplari di cinghiale in determinate zone dell'area urbana di Ancona.
- della nota Prot. Comunale N.0121996/2023 con cui l'Amministrazione Comunale comunicava alla Regione Marche la necessità di attivare un'azione di contenimento della fauna selvatica (cinghiali) consistente in una diversa azione di trappolamento rispetto a quella precedentemente adottata.

VISTO il riscontro favorevole della Regione Marche (N.0126754/2023) circa la possibilità di attuare interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano da parte del Comune.

RICHIAMATA la nota assunta al Prot. Comunale N.0132930/2023 con cui l'U.R.C.A. Regionale Marche Gestione Fauna ed Ambiente APS chiede di poter stipulare un Accordo/Convenzione di Collaborazione Civica al fine di sperimentare un Progetto che si avvale di un nuovo sistema di cattura dei cinghiali denominato "pig brig trap systems".

TENUTO CONTO che il suddetto Progetto prevede un metodo di trappolamento innovativo <<consistente nel permettere di catturare l'intero branco in quanto i cinghiali possono entrare continuamente nella trappola per tutta la sessione di cattura. L'intero gruppo può essere catturato perché gli animali continuano a entrare anche se alcuni del gruppo sono già dentro e non possono più uscire, ciò grazie anche al periodo di "ambientamento" che fa superare alla matriarca del branco la diffidenza di avere nel proprio areale qualcosa di nuovo>>.

VALUTATO che il suddetto metodo risulta differente rispetto ai sistemi precedentemente utilizzati, i quali non hanno raggiunto gli esiti attesi ai fini del contenimento della fauna selvatica -cinghiali-.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 341/2023 con cui la Giunta:

- ha approvato il Progetto contenuto e descritto nell'istanza di progetto "Trappolamento cinghiali in area urbana" di cui al Prot. N.0132930/2023, relativo alla sperimentazione di un nuovo sistema di cattura dei cinghiali denominato "pig brig trap systems" proposto dall'U.R.C.A. Reg.le Marche;

- ha stabilito che l'avvio della fase attuativa del Progetto, in esito ad una più puntuale ricognizione attualizzata sul territorio, venga subordinato all'emissione di un'Ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), della quale dovrà essere preliminarmente informata la Prefettura ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

RICHIAMATO l'Accordo tra Enti ex art. 15 L. 241/1990 sottoscritto tra:

- Polizia Provinciale di Ancona
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
 - Regione Marche Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie
 - AST Ancona Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale
 - AST Macerata Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale
- e contenente il Protocollo operativo per la definizione delle prescrizioni da adottare durante gli interventi di trappolamento.

TENUTO CONTO del sopralluogo svoltosi in data 05.12.2023 alla presenza del sottoscritto Dirigente, del Dott. Pierfrancesco Gambelli Comandante Polizia Provinciale di Ancona, del Dott. Fabrizio Conti Direttore Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale AST Ancona, Sig. Massimo Iuliano Presidente pro-tempore U.R.C.A. Regionale Marche Gestione Fauna ed Ambiente APS con cui, valutato il particolare contesto operativo, si è convenuto che il trattamento può essere effettuato esclusivamente attraverso la modalità di cui all'art. 7 A) (telenarcosi e successiva eutanasia) dell'Accordo tra Enti Protocollo Comunale N.0197772/2023 del 16/11/2023.

RICHIAMATO che il presente Provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Ancona, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

VISTO e **RICHIAMATO** il quadro normativo e regolamentare che definisce il contesto in cui si opera e di cui vengono osservate le correlate indicazioni / prescrizioni.

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO:

- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97";
- Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- Il Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- Il Regolamento (UE) n. 429/2016 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

QUADRO NORMATIVO STATALE:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Il D.M. 1 aprile 1997. Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suinae s.m. e i.;
- Il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117" Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."
- Il D.M. 13 giugno 2023, "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".

QUADRO NORMATIVO/REGOLAMENTARE COMMISSARIALE:

- Il D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.";
- L'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 24.08.2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- Il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028, adottato dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana in data 07/09/2023.

QUADRO NORMATIVO/REGOLAMENTARE REGIONALE:

- La Legge Regionale 14 agosto 1981, n. 33 "Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità locali socio-sanitarie";
- La Legge Regionale n. 7 del 5 gennaio 1995 della Regione Marche, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria." e s.m.i.;
- La Delibera Giunta Regione Marche n. 1164 del 04 ottobre 2021 Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni n.34/CSR del 25 marzo 2021 concernente le "Linee Guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" ed approvazione delle Linee Guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta; revoca della D.G.R. n.344 del 10 aprile 2017;
- Il Protocollo d'intesa Regione Marche del 17 giugno 2021, "Per l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere gli impatti negativi causati dalla presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane nonché i danni dagli stessi provocati in ambiente agro-silvo-pastorale".

Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano

ORDINA

ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL), al fine della rimozione del pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità, di procedere al trappolamento cinghiali in area urbana attraverso l'attuazione del Progetto "Trappolamento cinghiali in area urbana" nel Comune di Ancona proposto dall'Associazione U.R.C.A. Regionale Marche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 341/2023.

Le operazioni di trappolamento dovranno essere eseguite in osservanza del Protocollo Operativo contenuto nell'Accordo tra Enti ex art. 15 L. 241/1990 (Prot. Comunale N. 197772/2023 del 16.11.2023) che qui si intende integralmente richiamato ed ai cui contenuti comunque si rinvia.

PRECISA

che verrà richiesto, mediante contatti con le Autorità competenti, la presenza delle Forze di Polizia alle operazioni di trappolamento di cui trattasi, in numero adeguato a garantire l'ordine pubblico e ad interdire l'accesso all'area di intervento a soggetti non autorizzati.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale del Comune di presenziare alle operazioni di trappolamento di cui trattasi, in numero adeguato a garantire l'ordine pubblico e ad interdire l'accesso all'area di intervento a soggetti non autorizzati.

PRECISA

che il presente Provvedimento avrà un termine individuato dal Responsabile del Procedimento, correlato al concreto andamento delle misure di contenimento.

AVVISA

- che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nella persona dell'Arch. Roberto Panariello, Direzione Ambiente, Verde pubblico, Decoro Urbano e Difesa della Costa del Comune di Ancona, rispetto al quale si è accertata la non sussistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di cause di astensione, anche potenziale, secondo le norme vigenti in materia.

DISPONE che la presente Ordinanza

sia resa nota mediante:

- o pubblicazione all'albo pretorio;
- o pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;

venga notificata per l'attuazione di quanto disposto con la presente Ordinanza

- o U.R.C.A. Regionale Marche Gestione Fauna ed Ambiente APS urca-marche@pec.it

venga trasmessa per le attività di controllo a:

- o Prefetto di Ancona protocollo.prefan@pec.interno.it
- o Questore di Ancona dipps103.00F0@pecps.poliziadistato.it
- o Regione Carabinieri Forestale "Marche" fan43251@pec.carabinieri.it
- o Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona fan43252@pec.carabinieri.it
- o Corpo Polizia Provinciale Ancona poliziaprovinciale@cert.provincia.ancona.it

venga trasmessa per le rispettive competenze ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo tra Enti ex art. 15 L. 241/1990 (Prot. Comunale N. 197772/2023 del 16.11.2023).

- o Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche protocollo.izsum@legalmail.it
- o Regione Marche Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie regione.marche.forestazione@emarche.it
- o Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale AST Ancona ast.ancona@emarche.it
- o Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale AST Macerata ast.macerata@emarche.it

sia inviata ai seguenti Uffici del Comune di Ancona:

- o Comando Corpo di Polizia Locale di Ancona pg@pec.comuneancona.it
- o Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano e Difesa della Costa

Ancona, 11/12/2023

Il Sindaco
Avv. Daniele Silvetti

Allegati:

- Accordo tra Enti ex art. 15 L. 241/1990 (Prot. Comunale N. 197772/2023 del 16.11.2023).

ACCORDO TRA ENTI EX ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 AVENTE AD OGGETTO IL PROTOCOLLO OPERATIVO DEL PROGETTO DI "TRAPPOLAMENTO CINGHIALI IN AREA URBANA" ESEGUITO DA U.R.C.A. REGIONALE MARCHE GESTIONE FAUNA ED AMBIENTE APS, PER CONTO DE COMUNE DI ANCONA (giusta Deliberazione di Giunta n.341/2023 del 27/07/2023)

TRA

- Comune di Ancona (C.F. e P.IVA n .00351040423) rappresentato dal Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano e Difesa della Costa, Arch. Roberto Panariello

E

- Polizia Provinciale di Ancona, con sede in Strada di Passo Varano, 19° 60131 Ancona, rappresentato dal Comandante Dott. Piefrancesco Gambelli;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Via G. Salvemini, n°1 06126 Perugia, rappresentato dal Direttore Generale Vincenzo Caputo o suo delegato
- Regione Marche con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, rappresentato dal Dirigente Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie Dott. Giuseppe Serafini,
- AST Ancona Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale con sede legale in Viale Cristoforo Colombo 106 – 60127 Ancona (AN), rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Conti;
- AST Macerata Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale con sede in Via Ginocchi, 1, 62012 Civitanova Marche MC, appresentato dal Dirigente Dott. Raffaele Claudio Barboni;

PREMESSO CHE

- la Giunta Comunale, con Deliberazione 27/07/2023, n. 341, ha approvato il progetto di trappolaggio denominato "*pig brig trap system*" proposto dall'Associazione URCA, dando mandato al Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pubblico Arch. Roberto Panariello di attuare il Progetto proposto, provvedendo a tutti i successivi adempimenti necessari;
- **l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune** e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- dal mese di aprile si sono susseguiti reiterati episodi di avvistamento di cinghiali in determinate e specifiche zone dell'area urbana di Ancona, che hanno comportato la necessità di attuare misure di contenimento per la salvaguardia della pubblica incolumità nel seguente mese di maggio; preso atto, tuttavia, che le precedenti azioni intraprese non hanno portato i risultati attesi e stante il perdurare della criticità costituita dalla presenza di esemplari di cinghiale in determinate zone dell'area urbana di Ancona, l'Amministrazione intende intraprendere azioni più strutturate e che vadano oltre l'intervento episodico;
- l'associazione "U.R.C.A. Regionale Marche Gestione Fauna ed Ambiente APS" ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Ancona mediante gli strumenti di volontariato civico.

CONSIDERATI E RICHIAMATI

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO:

- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97";
- Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali

durante l'abbattimento;

- Il Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- Il Regolamento (UE) n. 429/2016 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

QUADRO NORMATIVO STATALE:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- Il D.M. 1 aprile 1997. Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suinae s.m. e i.;
- Il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”
- Il D.M. 13 giugno 2023, “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;

QUADRO NORMATIVO/REGOLAMENTARE COMMISSARIALE:

- Il D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.”;
- L'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 24.08.2023 “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”;
- Il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028, adottato dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana in data 07/09/2023;

QUADRO NORMATIVO/REGOLAMENTARE REGIONALE:

- La Legge Regionale 14 agosto 1981, n. 33 “Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità locali socio-sanitarie”;
- La Legge Regionale n. 7 del 5 gennaio 1995 della Regione Marche, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.” e s.m.i.;
- La Delibera Giunta Regione Marche n. 1164 del 04 ottobre 2021 Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni n.34/CSR del 25 marzo 2021 concernente le “Linee Guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” ed approvazione delle Linee Guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta; revoca della D.G.R. n.344 del 10 aprile 2017;
- Il Protocollo d'intesa Regione Marche del 17 giugno 2021, “*Per l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere gli impatti negativi causati dalla presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane nonché i danni dagli stessi provocati in ambiente agro-silvo-pastorale*”;

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Sommario

Art. 1 – Premesse	3
PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTIVITA'	3
Articolo 2 – Oggetto	3
Articolo 3 – Unità di cattura	3
Articolo 4 – Periodi di cattura.....	3
Articolo 5 – Gestione operativa unità di cattura	3
Articolo 6 – Destinazione dei cinghiali catturati.....	4
Articolo 7 – Trattamento in loco dei cinghiali catturati	4
Articolo 8 – Destinazione dei capi.....	5
PARTE 2 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	5
Articolo 9 – Obblighi generali delle parti	5
Articolo 10 – Obblighi del Comune di Ancona.....	6
Articolo 11 – Obblighi della Regione Marche	6
Articolo 12 – Norme applicabili	6
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 14 – Sottoscrizione	6

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTIVITA'

Articolo 2 – Oggetto

Con il presente Accordo, adottato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, le parti intendono elaborare congiuntamente un protocollo operativo al fine di definire i contenuti tecnici, nonché le prescrizioni da adottare durante gli interventi di trappolamento dei cinghiali in area urbana della città di Ancona.

Scopo del presente Accordo è quindi quello di dettagliare le modalità di realizzazione e gestione della cattura nonché le fasi di trattamento, manipolazione e destinazione dei cinghiali catturati, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del benessere animale in un'area ad elevata antropizzazione.

Il Progetto di trappolamento, a carico di URCA REGIONALE MARCHE GESTIONE FAUNA ED AMBIENTE APS (di seguito: gestore) è articolato in base alle fasi di seguito regolamentate.

Articolo 3 – Unità di cattura

L'unità di cattura utilizzata è il recinto di cattura del tipo "*pig brig trap systems*".

Articolo 4 – Periodi di cattura

L'installazione e la successiva attivazione del recinto di cattura, effettuate in accordo con il Comune di Ancona, la Polizia Provinciale ed i Servizi Veterinari AST Ancona, come meglio specificato nel successivo art. 5, sarà comunicata tramite PEC dal Comune di Ancona alla Prefettura - Ufficio Territoriale Del Governo Di Ancona - nonché a tutti gli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo.

Articolo 5 – Gestione operativa unità di cattura

Il recinto di cattura e l'area perimetrale verrà:

- monitorata tramite l'utilizzo di fototrappole con trasmissione immediata delle immagini nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679,
 - opportunamente segnalata attraverso l'installazione di cartelli monitori nell'ambito circostante.
- Il gestore è obbligato a:
- concertare con il Comune di Ancona, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari AST Ancona la propria intenzione di attivare il dispositivo di cattura qualora il sito trappola risulti regolarmente frequentato dai cinghiali;
 - svolgere il controllo giornaliero del dispositivo, tramite l'utilizzo di fototrappole -modello Iccam 5- con trasmissione immediata delle immagini nel rispetto di quanto previsto dall' Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e ove ritenuto necessario tramite sopralluogo visivo da soggetti espressamente autorizzati;
 - comunicare tempestivamente l'attivazione della fase di trappolaggio effettivo al Comune di Ancona, alla Polizia Provinciale ed ai i Servizi Veterinari AST Ancona nonché a tutti gli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo;
 - contattare immediatamente l'AST di Ancona -U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale – servizio di Pronta Disponibilità- al n. telefonico 3351387754, in caso di cattura di qualsiasi altro animale, diverso dal cinghiale;
 - far avvicinare alla trappola ad una distanza minore di 50 metri solo gli operatori del trattamento, qualora diverso dal gestore stesso ed eventuali altri soggetti espressamente autorizzati dagli Enti sottoscrittori del presente Accordo;
 - garantire, durante tutte le fasi delle operazioni che sia evitata qualsiasi forma di inutile sofferenza e privazione agli animali; qualora si ravvisi l'ipotesi di maltrattamento degli animali, riconducibile agli artt. 544-ter e 727 del Codice Penale, le Autorità competenti disporranno l'immediata sospensione delle operazioni e procederanno alle azioni conseguenti.

Articolo 6 – Destinazione dei cinghiali catturati

Gli esemplari di cinghiale catturati saranno trattati in loco, secondo le disposizioni meglio delineate al seguente articolo 7 e successivamente trasferiti al Centro Lavorazione Selvaggina "C.L.S." U.R.C.A. Gestione Fauna ed Ambiente Provinciale di Macerata APS in Via Beniamino Gigli snc, Serrapetrona (MC), riconoscimento CE, n. CE IT Z4V1H, fatta salva la diversa destinazione nel caso trovi applicazione la fattispecie di cui al successivo art. 7 punto A).

Nei casi in cui le Autorità competenti in materia ravvedano necessità di effettuare approfondimenti diagnostici in riferimento a patologie infettive, ad aspetti forensi o medico legali, ad accertamenti di carattere sperimentale o di sicurezza alimentare, i campioni diagnostici potranno essere conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Articolo 7 – Trattamento in loco dei cinghiali catturati

Il trattamento deve essere effettuato, valutato il contesto operativo attraverso un sopralluogo da effettuarsi con la Polizia Provinciale, con i Servizi Veterinari AST Ancona e con un incaricato dell'U.R.C.A. Regionale Marche Gestione Fauna ed Ambiente APS, attraverso una delle modalità di cui ai successivi punti A), B) e C), in osservanza delle indicazioni riportate sui "*Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina*" (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, IZSLER, Brescia) e sul "*Scientific Report European Food Safety Authority- AHAW panel 13 febbraio 2006 - The welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail*":

- A.** L'impiego della **telenarcosi (immobilizzazione farmacologica)** dovrà essere eseguita da soggetto in possesso dei requisiti di legge, diverso da operatore URCA, individuato tra i medici veterinari accreditati, anche in ragione del proprio curriculum, ad eseguire tale intervento; con conseguente eutanasia e successivo smaltimento dei capi tramite ditta specializzata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, o comunque altra destinazione presso laboratori per approfondimenti diagnostici che si ritengano opportuni o necessari.
- Il reclutamento del veterinario nonché lo smaltimento dei capi sarà a carico del Comune di Ancona.

Si precisa che l'approvvigionamento e la gestione dei farmaci veterinari necessari saranno a carico del Veterinario incaricato, fatte salve differenti pattuizioni.

- B.** Nel caso di utilizzo di pistola con **proiettile captivo** (il cui impiego deve essere effettuato da soggetto URCA in possesso dei requisiti di legge) gli animali devono essere trattati nella gabbia di contenimento dotata di parete laterale mobile per l'immobilizzazione momentanea degli animali, a cui accederanno per tramite di un corridoio di contenimento di lunghezza variabile in base ai capi catturati; la gabbia di cattura/corridoio deve essere costruita con sbarre metalliche ovvero con rete elettrosaldata eventualmente rinforzata.

Qualora si ritenga non opportuno impiegare le soluzioni di cui ai precedenti punti A) e B), si potrà ricorrere alla soluzione di cui al successivo punto C):

- C.** Nel caso di abbattimento con **arma a proiettile libero**, l'operazione deve essere eseguita nelle modalità di seguito elencate:
- utilizzo di fucile ad anima rigata a proiettile libero, nel rispetto della vigente normativa in materia (con utilizzo di ogiva atossica, ove disponibile sul mercato);
 - in modo da centrare mortalmente l'animale;
 - l'esecutore URCA dell'abbattimento deve possedere i requisiti previsti per legge.

In ogni caso, l'esecuzione di una delle tre fattispecie sopra indicate, avverrà solo ed esclusivamente se sarà garantita la presenza di personale di Forze di Polizia, anche affiancati da operatori della Polizia Provinciale e Locale, in numero adeguato a garantire l'ordine pubblico e ad interdire l'accesso all'area di intervento a soggetti non autorizzati.

Articolo 8 – Destinazione dei capi

I capi devono essere gestiti secondo quanto di seguito indicato:

- durante il trasferimento, devono essere adeguatamente resi riconoscibili come indicato nel successivo punto 3 e devono essere accompagnati dalla scheda 2 all.to B alla Delibera Giunta Regione Marche n. 1164 del 04 ottobre 2021;
- nei casi di trattamento di cui ai precedenti punti **B)** e **C)** dell'art. 7, al fine di consentire l'immissione nella filiera alimentare per il consumo umano delle carni, è necessario:
 - 1 dissanguare il capo nel più breve tempo possibile, raccogliendo il sangue che dovrà necessariamente seguire le carcasse al centro di lavorazione della selvaggina dove verrà opportunamente smaltito (solo il sangue, anche se gli animali abbattuti sono più di uno, può essere raccolto anche in un unico contenitore), nei punti di eventuale accidentale dispersione verrà applicato acido citrico/calce idrata;
 - 2 il trasporto al Centro Lavorazione Selvaggina "C.L.S." U.R.C.A. avverrà nel più breve tempo possibile dall'abbattimento senza che il capo sia privato dello stomaco e dell'intestino; si valuterà caso per caso l'utilizzo di mezzo refrigerato (che, ad ogni modo, non può essere garantito da URCA);
 - 3 ogni capo trasferito al Centro di cui sopra deve essere riconoscibile attraverso l'applicazione di una etichetta inamovibile posta al tendine d'Achille, numerata e fornita dalla Polizia Provinciale;
 - 4 i capi devono viaggiare, non ammassati, tramite un automezzo opportunamente pulito.

PARTE 2 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 9 – Obblighi generali delle parti

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. n.241/1990, assume valenza di nulla osta, autorizzazione, o altro Atto comunque denominato, che ciascun Ente sottoscrittore è tenuto a rilasciare per le rispettive competenze.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente e regolarmente informate circa l'andamento delle specifiche attività di competenza di ciascuna, per tutto il periodo di validità della convenzione.

Ciascuna delle parti trasmette su richiesta dell'altra la documentazione, i dati e le informazioni necessarie alla migliore realizzazione delle iniziative comuni e può proporre eventuali integrazioni che dovessero risultare utili ai fini di una migliore realizzazione degli obiettivi prefissati.

Articolo 10 – Obblighi del Comune di Ancona

Il Comune, prima dell'avvio della fase di trappolamento in area urbana, emetterà specifica Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL (d. Lgs. 267/2000), al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, previa comunicazione al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

In caso di applicazione del punto A) del precedente art. 7 il Comune di Ancona si impegna al reclutamento del veterinario nonché allo smaltimento dei capi.

Articolo 11 – Obblighi della Regione Marche

La Regione Marche si impegna a stanziare, in favore del Comune di Ancona un contributo pari a euro 10.000,00 per sostenere le spese relative a:

- _reclutamento del veterinario per lo svolgimento delle attività individuate all'art. 7.A;
- _smaltimento dei capi trattati in riferimento alle attività individuate all'art. 7.A;
- _acquisto del recinto "pig brig trap systems";
- _fornitura del materiale di consumo necessario al trappolamento.

Articolo 12 – Norme applicabili

Il presente Accordo risulta regolato:

- _dalle vigenti norme in materia di Accordi tra pubbliche amministrazioni (L 241/1990),
- _dalla normativa richiamata in premessa,
- _dai principi generali del Codice Civile.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le attività oggetto del presente documento avverranno nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 – Sottoscrizione

Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990.

Data come da firme digitali

Comune di Ancona

Polizia Provinciale di Ancona

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Regione Marche Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie

AST Ancona Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale

AST Macerata Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a **Decreto / Ordinanza sindacale n. 279 del 11.12.2023**

- a **Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.** _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Arch. Roberto Panariello

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

- Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione
Arch. Roberto Panariello

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.